

## **La responsabilità civile (obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci) dei gestori degli impianti di risalita in Svizzera**

Hans-Kaspar Stiffler, Erlenbach/Svizzera

### **Obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci**

Il Tribunale Federale Svizzero è solito riassumere la responsabilità civile dei gestori degli impianti a fune, il cosiddetto **obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci**, nel seguente modo: i gestori degli impianti di risalita, che preparano le piste e le aprono al fine di praticare gli sport sulla neve, sono tenuti ad adottare le misure di precauzione e sicurezza necessarie ad evitare rischi. Cosa ciò significhi concretamente viene illustrato qui di seguito.

### **Fondamenti giuridici**

Dal 24 dicembre 2003 l'Italia possiede una legge in materia di sicurezza sulle piste da neve (legge n. 363), con relativo decreto ministeriale del 20 dicembre 2005 sulla segnaletica. **La Svizzera non ha alcuna legge speciale di tale natura**, nonostante alcuni parlamentari abbiano ripetutamente cercato - la prima volta nel lontano 1969 - di promuovere la creazione di una legge speciale che disciplinasse, da un lato, la responsabilità reciproca di coloro che praticano sport sulla neve e, dall'altro, le mansioni e gli obblighi dei gestori degli impianti di risalita. Tale tentativo, tuttavia, è sempre stato respinto dal Parlamento, che rimandava alle norme di condotta FIS per sciatori e snowboarder e alle direttive SKUS per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve, entrambe introdotte volontariamente.

Ovviamente anche in Svizzera le **norme giuridiche** costituiscono le basi di riferimento quando si tratta di stabilire la responsabilità dei gestori degli impianti di risalita. Ciò vale innanzitutto in termini di **diritto penale**, se posso soffermarmi un istante anche su questo argomento: gli operatori e i direttori di pista possono essere condannati se commettono una fattispecie prevista dal Codice penale, ad esempio un omicidio colposo (art. 117 CP) o una lesione colposa (art. 125 CP), senza aver adempiuto al proprio compito di garantire la sicurezza delle piste, e a causa di ciò uno sciatore subisce un infortunio.

Dal punto di vista del **diritto civile**, per motivare eventuali richieste di risarcimento danni nei confronti dei gestori degli impianti si richiamano

soprattutto gli artt. 41 e 97 del Codice svizzero delle obbligazioni. L'art. 41 CO disciplina i diritti extracontrattuali, l'art. 97 CO quelli contrattuali.

L'art. 41 CO recita:

Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Sulla scia di questa norma di legge, il Tribunale Federale ha sviluppato, nella sua prassi costante ormai centenaria, la cosiddetta **regola del rischio**, secondo cui colui che crea una condizione tale da poter arrecare danno a un'altra persona è tenuto, secondo la dottrina giuridica universalmente riconosciuta, ad adottare tutte le misure di precauzione necessarie al fine di evitare il danno.

Il principio che sottende la regola del rischio è certamente chiaro. Esso, tuttavia, pone il giudice dinanzi a un duplice compito: appurare, da un lato, quali misure di precauzione avrebbero dovuto essere adottate e, dall'altro, se la loro omissione possa essere considerata frutto di negligenza. Secondo l'art. 41 CO, infatti, il giudice può accordare il risarcimento danni soltanto qualora colui che è chiamato a rispondere dei danni abbia agito con negligenza. Ancora oggi, quindi, spetta regolarmente alla parte lesa dimostrare una colpa dinanzi al gestore degli impianti o ai suoi dipendenti, solitamente il direttore di pista o l'operatore. È inutile dire quanto ciò sia difficile.

Un rimedio, tuttavia, è offerto dalla **responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 97 CO**. Quest'ultimo stabilisce quanto segue:

Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.

In un'importante sentenza del **1987** (DTF 113 II 246), il Tribunale Federale ha riconosciuto per la prima volta che, in caso di infortuni sulle piste, la responsabilità dei gestori degli impianti è di natura contrattuale, ed ha stabilito quanto segue: a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della causa di responsabilità, l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci non cambia nel contenuto, ma la posizione giuridica della parte lesa risulta migliore, nel primo caso, relativamente all'onere della prova per la colpa (art. 97 CO rispetto all'art. 41 CO) e al termine di prescrizione (10 anni anziché 1 anno). Il Tribunale Federale ha motivato la propria decisione affermando che l'obbligo di tutela generale di colui che crea una situazione di rischio diventa un **obbligo contrattuale accessorio** qualora la messa in pericolo sia connessa all'evasione del contratto, come chiaramente accade nei comprensori sciistici. In questo caso, vi è una stretta correlazione tra il trasporto a monte in funivia e la discesa sugli sci. Secondo il **principio dell'affidamento**,

infatti, l'utente di un impianto di risalita può confidare nel fatto che esso non solo espleti la propria funzione principale, ossia il trasporto, ma che garantisca anche, come prestazione accessoria, la sicurezza delle piste e il servizio di soccorso.

A questo punto, quindi, occorre stabilire quali misure di precauzione e sicurezza debbano essere adottate dai gestori degli impianti. Oggi tale questione viene disciplinata dalle direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve varate dalla SKUS, la Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve.

### **Le direttive SKUS per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve**

A questo proposito, vorrei fare un breve excursus storico. Sin dall'inizio, in Svizzera i gestori degli impianti a fune non si occupavano semplicemente di trasportare a monte i passeggeri per poi abbandonarli al loro destino, bensì hanno sempre fornito anche servizi per la discesa a valle. Nel mese di settembre del 1936 - ben 71 anni fa! - infatti, nel comprensorio sciistico di Davos Parsenn venne istituito il cosiddetto "Parsennendienst", che doveva espletare le seguenti mansioni:

- demarcazione delle piste con semplici pali di legno (non colorati)
- avvertimento in caso di pericolo di valanghe
- soccorso

Nel 1966 e nel 1968 i gestori degli impianti di risalita fecero redigere due perizie per chiarire quali provvedimenti dovessero adottare sulle piste per la tutela dei loro utenti, e nel 1970 fornirono un contributo decisivo al rafforzamento della **SKUS, la Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve**, nata nel 1960, e alla stesura delle odierne **direttive SKUS**. Ma che cos'è la SKUS? Dal 1989 è una fondazione, a cui aderiscono tutte le associazioni, organizzazioni e gli istituti indipendenti interessati agli sport sulla neve, ossia - in rappresentanza dei **gestori delle piste** - le Funivie Svizzere FUS e l'Unione dei trasporti pubblici UTP e - in rappresentanza degli **utenti** delle piste - la Federazione Svizzera Sci Swiss-Ski, SWISS SNOWSPORTS e la Swiss Snowboard Association. Esse sono affiancate da **organismi speciali**, quali l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni upi, l'Ufficio federale dello sport Macolin UFSPO, l'Ufficio federale dei trasporti UFT, l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe SNV e, per finire, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva. In altre parole, al suo interno la SKUS possiede tutte le conoscenze tecniche necessarie per la pianificazione, la gestione, la manutenzione e la tutela dai pericoli, cosa a cui

deve anche la grande stima della quale gode, tanto che oggi, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, le direttive emanate dalla SKUS sono considerate un **criterio di riferimento per la definizione della diligenza necessaria in fase di pianificazione, gestione e manutenzione**. Le direttive sono vincolanti per i gestori degli impianti, e quindi per i responsabili delle piste, e stabiliscono le condizioni standard che gli sciatori hanno il diritto di attendersi.

Nel biennio 1975/76, inoltre, i gestori degli impianti istituirono un **gruppo di lavoro**, a cui tra l'altro aderirono anche due nostri relatori - il procuratore Heinz W. Mathys e il sottoscritto - che, in un rapporto dettagliato, illustrò a fondo la situazione giuridica valida sulle piste da neve, riepilogandola nelle cosiddette **direttive FUS** per i gestori degli impianti a fune. Tali norme, ovviamente, sono in linea con le direttive SKUS, ma contengono istruzioni operative molto più dettagliate per i responsabili delle piste e sono corredate di spiegazioni.

### **Le direttive SKUS in dettaglio**

Nella relazione tenuta dal sottoscritto nel 2005 in occasione del primo Forum, ho presentato a una a una le direttive SKUS, raggruppate complessivamente in 16 commi, per cui oggi mi limiterò a richiamarne brevemente il contenuto, soffermandomi sui seguenti punti:

- Scopo delle direttive e responsabilità personale dell'utente delle discese da sport sulla neve
- Suddivisione delle discese da sport sulla neve: piste - itinerari - fuori pista
- Pianificazione, apertura e demarcazione delle discese
- Misure di protezione contro gli ostacoli artificiali o naturali
- Misure in caso di pericolo di valanghe - Freeride Checkpoints
- Misure di protezione contro il pericolo di caduta
- Demarcazione e segnaletica, ivi comprese le tavole di orientamento per gli utenti delle piste (a colori).

Le direttive sono disponibili in forma cartacea presso la SKUS, in tedesco e francese. Su internet esiste anche una versione in lingua italiana ([http://shop.bfu.ch/pdf/779\\_42.pdf](http://shop.bfu.ch/pdf/779_42.pdf)).

## **Dottrina legale e criteri di valutazione**

Nel 1968 i tribunali - in un primo momento i tribunali cantonali e le corti supreme - iniziarono a occuparsi dei diritti degli sciatori infortunatisi sulle piste. Nel **1975**, nell'ambito di un **procedimento penale**, il **Tribunale Federale** ebbe modo per la prima volta di giudicare un grave infortunio sciistico avvenuto su una pista. Anche negli anni successivi, il Tribunale Federale è stato chiamato a giudicare continui procedimenti penali, appurando costantemente una violazione degli obblighi a carico dei gestori degli impianti. La colpa personale di sciatori e snowboarder non è mai stata giudicata, dal momento che il diritto penale non conosce il principio della compensazione della colpa.

La situazione è cambiata nel momento in cui il Tribunale Federale è stato chiamato a giudicare anche **procedimenti civili** sotto forma di azioni di risarcimento danni. Il Tribunale Federale ha così potuto stabilire alcuni **importanti criteri di valutazione** alla luce degli obblighi di entrambe le parti, il gestore degli impianti e l'utente della pista. Tali criteri sono:

- **Principio dell'affidamento:** gli utenti delle piste da neve possono confidare nel fatto che vengano messe loro a disposizione piste demarcate e sicure.
- **Obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci:** i gestori degli impianti di risalita sono tenuti ad adottare le misure di precauzione e sicurezza necessarie al fine di evitare rischi sulle piste.
- Il **contenuto e l'entità** dell'obbligo summenzionato si determinano in base alle direttive SKUS.
- **Occorre garantire la tutela,**
  - > da un lato, dai pericoli chiaramente riconoscibili e che quindi rappresentano un'insidia;
  - > dall'altro, dai pericoli che non possono essere evitati neppure adottando un comportamento prudente.
- **Ragionevolezza:** è possibile esigere misure di sicurezza soltanto nel limite di quanto ritenuto necessario e possibile dalla prassi commerciale.
- **Responsabilità personale degli utenti:**
  - > Colui che pratica uno sport sulla neve si assume i rischi inerenti a tale sport;

- > Un comportamento errato da parte di colui che scia sottovalutando le proprie capacità e le condizioni meteorologiche e delle piste comunicate o non rispettando la segnaletica è da attribuire alla responsabilità personale.

## **Conclusioni**

Come dovere contrattuale accessorio incluso nel titolo di trasporto, l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci implica una forte responsabilità a carico dei gestori degli impianti. Il contenuto e l'entità di tale obbligo vengono determinati in base alle direttive SKUS. La presenza di criteri di valutazione ragionevoli fa sì che non debba essere predisposto nulla di impossibile. Vigè inoltre il principio della responsabilità personale degli utenti delle piste, secondo cui questi ultimi rispondono in caso di comportamento errato e sono tenuti a rispettare la segnaletica e le demarcazioni.

Secondo la legislazione svizzera, tuttavia, la responsabilità derivante dall'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci è oggi **calcolabile** e il rischio di essere chiamati a rispondere civilmente di tale obbligo può essere coperto da assicurazione, cosa essenziale per i gestori degli impianti di risalita.